



COMUNE DI OLIVETO CITRA
Provincia di Salerno



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L'USO
DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA FASCIA
TRICOLORE E DELLA BANDIERA.**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 33 del 29/09/2005



CAPO I

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere.

CAPO II

LO STEMMA

ART. 2 Descrizione dello stemma

1. Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma, così descritto: "d'argento, a quattro potisse di azzurro passanti dietro un albero al naturale e radicato". Lo scudo è cimato da corona comitale e accollato a due rami d'alloro e di quercia passati in croce di S. Andrea".

ART. 3 Uso Civico

1. Lo stemma identifica il Comune di Oliveto Citra e lo scudo deve essere sempre accompagnato con la dicitura a lettere maiuscole: "COMUNE DI OLIVETO CITRA" posta sotto lo scudo e, nella parte sottostante, con la dicitura posta tra parentesi "Provincia di Salerno".
2. La dicitura "COMUNE DI OLIVETO CITRA" identifica sia il territorio comunale, che l'Amministrazione comunale nel suo complesso, nonché il Comune e gli organi amministrativi dell'Ente, secondo i principi fissati dalle leggi e dallo Statuto comunale.

ART. 4 Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune, con le diciture sopra indicate, viene riprodotto:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Oliveto Citra;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune di Oliveto Citra;
 - sulle pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune;



- sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti dal Comune per ragioni di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma.
2. L'uso dello stemma è riservato al Comune.
Potrà essere autorizzato l'utilizzo dello stemma in favore di Enti ed associazioni che abbiano sede nel Comune di Oliveto Citra e perseguano scopi culturali, sociali, scientifici, al fine di pubblicizzare iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune di Oliveto Citra e che rivestano interesse rilevante per il Comune.
Non può essere concesso l'uso dello stemma per attività che rivestano scopo di lucro.
3. L'utilizzo da parte delle aziende ed associazioni, di cui al precedente comma, dovrà essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del Dirigente competente.
4. L'uso improprio ed indecoroso dello stemma, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, nocumento o disonore per il Comune e per l'Amministrazione comunale, comporterà l'immediata revoca determinata con provvedimento del Dirigente competente.

CAPO III

IL GONFALONE

ART. 5

Descrizione del gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune di Oliveto Citra è costituito da drappo in tessuto trinciato di azzurro e di bianco, un metro per due. Sul recto è caricato nel centro dello stemma civico; sovrasta lo stemma la corona comitale.
Il gonfalone è sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di tessuto dello stesso colore, con bollette poste a spirale e terminata in punta da una freccia, sulla quale è riprodotto lo stemma e sul gambo il nome del Comune.
2. Il gonfalone è ordinariamente custodito nella "Sala del Consiglio Comunale" del Palazzo Comunale.

ART. 6

Uso del gonfalone

1. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale o nelle sale comunali, il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale e da quella europea.
2. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità, previa autorizzazione del Sindaco. Per la partecipazione ad iniziative promosse da



privati, persone fisiche o giuridiche, è altresì necessario che le stesse siano patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali.

3. Non è necessaria alcuna autorizzazione del Sindaco perché l'Amministrazione comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:
 - Festa della Pace (1 gennaio)
 - Festa del S. Patrono (16 dicembre e 24 maggio)
 - Anniversario della Liberazione (25 aprile)
 - Festa del Lavoro (1 maggio)
 - Festa della Repubblica (2 giugno)
 - Festività del Corpus Domini
 - Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre)
 - Lutto cittadino, regionale o nazionale
 - Cerimonie di gemellaggio
 - Cerimonie organizzate dal Comune
 - Cerimonie ufficiali di altri enti ed istituzioni a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare
 - Cerimonie funebri di ex Sindaci, Amministratori in carica e cittadini insigniti di medaglia d'oro della Città.
4. Di norma il gonfalone comunale deve essere sempre scortato da agenti di Polizia Municipale del Comune.

CAPO IV

LA FASCIA TRICOLORE

ART. 7

Fascia tricolore

- 1 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.
- 2 L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco ed - in assenza o impedimento - al Vice Sindaco.
- 3 Il Sindaco potrà farsi rappresentare comunque con l'uso di tale distintivo esclusivamente da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

CAPO V

BANDIERE

ART. 8

Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale



- 1 All'esterno del Palazzo Municipale possono essere esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale.
- 2 La bandiera nazionale assieme a quella europea è sempre esposta in occasione della riunione del Consiglio Comunale e in altri particolari ricorrenze sia comunali che sovracomunali e in occasione delle feste nazionali e religiose previste dalla legge.
- 3 In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.
- 4 Le bandiere dovranno essere nelle ore notturne adeguatamente illuminate.
- 5 Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

ART. 9

Esposizione delle bandiere all'interno del Palazzo Municipale

- 1 All'interno del Palazzo Municipale le bandiere nazionale e dell'Unione europea sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.
- 2 In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale e quella europea sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
- 3 Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

ART. 10

Modalità di esposizione delle bandiere

- 1 Le bandiere devono essere usate in modo proprio e dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
- 2 Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
- 3 Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
- 4 Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
- 5 Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta, o recare all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.



- 6 Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

CAPO VI

RESPONSABILE

ART. 11

Responsabile dell'applicazione del Regolamento

- 1 Con decreto del Sindaco, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, viene individuato il funzionario responsabile della corretta esposizione delle bandiere e della regolare applicazione dei capi da II a V del presente regolamento.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12

Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni